

**COMUNE DI FARA SAN MARTINO – Prov. Chieti****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 17 del 11-04-2022**

**Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di aprile alle ore 17:15 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per il funzionamento sul consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti alla discussione dell'oggetto i signori:

<b>DI MAIO Antonio</b>	Presidente	Presente
<b>TAVANI Antonio</b>	Sindaco	Presente
<b>DI SCIULLO Dario</b>	Consigliere	Presente
<b>CIPOLLA Francesca</b>	Consigliere	Presente
<b>NATALE Vittorio</b>	Consigliere	Presente
<b>CIPOLLA Luigina</b>	consigliere	Presente
<b>GALILEO Nicola</b>	Consigliere	Presente
<b>DI MITO Simone</b>	Consigliere	Presente
<b>DE VITIS Carlo</b>	consigliere	Assente
<b>MASCIANTONIO Claudia</b>	consigliere	Assente
<b>ALOI Amedeo</b>	consigliere	Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Roberta SANTINI incaricato della redazione del verbale.

Presiede l'adunanza il **Sig. Antonio DI MAIO**, nella sua qualità di **Presidente**.

Oggetto posto al N. 5 dell'O.D.G.

Il Sindaco illustra la proposta. Si allega relazione contenente l'intervento.

L'assessore Romano fa un intervento, si allega relazione.

Si porta a votazione il punto.

Risultati votazione tutti favorevoli.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco e allegata al presente atto;

VISTO:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità **contabile**, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario **Dott.ssa Laura FORLANI**, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità **tecnica**, espresso dal responsabile del Settore Finanziario **Dott.ssa Laura FORLANI**, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti e votanti 8

favorevoli 8

#### **DELIBERA**

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti e votanti 8

favorevoli 8

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

=====

### **PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE ad**

**Oggetto:** Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 2022

#### **IL SINDACO**

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:  
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e) l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022" ed il successivo e l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

RILEVATO altresì che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di C.C. n.35 del 30/09/2020;

RITENUTO dover fissare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 nelle misure che consentono di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

RILEVATO che, per garantire l'erogazione dei servizi, è necessario determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica che determinano un gettito presunto di € 354.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO l'art.17, comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato al precedente punto posto all'ordine del giorno, il quale prevede che *"Il tributo, nelle componenti previste al comma 2, non si applica ai soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali, con sede nel centro storico di Fara San Martino, come perimetrato dal Piano Regolatore Generale, esclusivamente per il primo triennio di attività. La validità di detta esenzione sarà ribadita in occasione di ogni approvazione annuale delle aliquote e delle tariffe dei tributi."*;

RILEVATA l'opportunità di applicare l'esenzione di cui al precedente capoverso per l'anno 2022;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

### formula la seguente proposta di deliberazione

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per **l'anno 2022**:

Aliquota ordinaria	Tipologia: abitazione principale	Categorie catastali
<b>0,60%</b>	- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, non esenti	- A/1-A/8-A/9- - C/2-C/6-C/7 nel limite di una per ciascuna categoria
	- Detrazione per abitazione principale € 200,00	A/1-A/8-A/9 - C/2-C/6-C/7 nel limite di una per ciascuna categoria
Aliquota ordinaria	Tipologia: immobili diversi dall'abitazione principale	Categorie catastali
<b>1,00%</b>	- Per tutte le unità immobiliari non assoggettate ad aliquota specifica	- Da B/1 a B/7
<b>0,95%</b> <b>1,00%</b>	- Aree fabbricabili - Banche	- D/5
Aliquota ridotta	Tipologia: immobili diversi all'abitazione principale	Categorie catastali
<b>1,02%</b>	- Fabbricati industriali e commerciali	- D/7 e D/8
<b>0,88%</b>	- Negozi, laboratori artigianali, opifici, alberghi e pensioni	- C/1 e C/3 - D/1 e D/2
<b>0,86%</b>	- Uffici e studi privati	- A/10

<b>0,82%</b>	- Abitazioni tenute a disposizione	- Da A/1 a A/11 - Da C/2 a C/7 (escluso C/3)
<b>0,72%</b>	- Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	- A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 - C/2-C/6-C/7 nel limite di una per ciascuna categoria
<b>0,62%</b>	- Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzino come abitazione	- A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 - C/2-C/6-C/7 nel limite di una per ciascuna categoria
<b>0,50%</b>	- Abitazioni tenute a disposizione di proprietà di soggetti residenti all'estero	- A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 - C/2-C/6-C/7 nel limite di una per ciascuna categoria
<b>0,00%</b>	- Terreni agricoli	

3. di determinare le seguenti **detrazioni ed esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2022**:
- E' riconosciuta l'agevolazione nella misura della detrazione per abitazione principale pari ad euro 200,00, all'unità immobiliare in uso ad abitazione principale A/1, A/8 e A/9, in quanto fattispecie non esente da imposizione;
  - È riconosciuta l'esenzione relativamente alle aree fabbricabili con qualunque destinazione urbanistica, qualora vincoli sovracomunali ne impediscano o condizionino l'effettiva edificabilità;
  - È ribadita anche per l'anno 2022 l'esenzione di cui all'art.17, comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)), per i soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali, con sede nel centro storico di Fara San Martino, come perimetrato dal Piano Regolatore Generale, esclusivamente per il primo triennio di attività;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono **dal 1° gennaio 2022**;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque, per il solo 2020, entro il 31 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020;
6. di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SINDACO**  
**Antonio TAVANI**

F.to

=====

**PARERI di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000**

---

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica:  
**Favorevole**

Fara San Martino, lì 18-03-2022

IL RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Laura Forlani

---

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile:  
**Favorevole**

Fara San Martino, lì 18-03-2022

IL RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Laura Forlani

---

**Letto e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Sig. DI MAIO Antonio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D.ssa SANTINI Roberta

---

**ATTESTAZIONI**

- **pubblicata** per 15 giorni consecutivi Rep. n. 289 dell'Albo Pretorio online
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Fara San Martino, lì 09-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa SANTINI Roberta

- 
- **esecutiva in data 11-04-2022** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

**COPIA SEMPLICE**

**IL RILASCIO DELLA COPIA CONFORME VIENE EFFETTUATO COME DA VIGENTE NORMATIVA**